



Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA,
FORESTE

Area: UFFICIO CACCIA

Decreto del Presidente (con Firma Digitale)

N. **T00147** del **30/09/2025**

Proposta n. 32002 **del** 08/09/2025

Oggetto:

D.P.R.L. n. T00075 del 30 maggio 2025 "Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2025/2026". Disciplina dell'esercizio venatorio nell'Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Adozione Misure a tutela dell'Orso bruno marsicano da applicarsi nell'area critica: "Monti del Cicolano", "Monti Ernici", "Area adiacente al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise" e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di Orso bruno marsicano.

Estensore

PETRUCCI BRUNO

_____firma elettronica_____

Responsabile del Procedimento

PETRUCCI BRUNO

_____firma elettronica_____

Il Dirigente d'Area

AD INTERIM G.C. LATTANZI

_____firma digitale_____

Il Direttore Regionale

R. ALEANDRI

_____firma digitale_____

L' Assessore

RIGHINI GIANCARLO

_____firma digitale_____

Oggetto: D.P.R.L. n. T00075 del 30 maggio 2025 “Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2025/2026”. Disciplina dell’esercizio venatorio nell’Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Adozione Misure a tutela dell’Orso bruno marsicano da applicarsi nell’area critica: “Monti del Cicolano”, “Monti Ernici”, “Area adiacente al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di Orso bruno marsicano.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell’Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente: “Legge quadro sulle aree protette” ed in particolare l’articolo 32, che detta specifiche misure relative alle aree contigue alle aree naturali protette;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17, concernente: “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l’articolo 34;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450 concernente: “Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale”;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche che prevede la costituzione di “una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali e seminaturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II”, tra le quali, nell’allegato IV “Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa” figura l’Orso

bruno, e “che comprende anche le zone di protezione speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE”;

VISTO il Decreto presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.” come modificato e integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, che in allegato B elenca le specie di interesse comunitario che richiedono la designazione di ZSC, e in allegato D elenca le specie che richiedono una protezione rigorosa, includendo in tali elenchi l’Orso bruno;

VISTO il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono stati dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato tra i piani d’azione per la tutela delle specie protette e/o minacciate, uno specifico Piano d’Azione per la tutela dell’Orso bruno marsicano (PATOM);

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha aderito al Protocollo di Intesa per la redazione del Piano d’Azione Interregionale per la Tutela dell’Orso bruno marsicano (PATOM) (sottoscritto a l’Aquila il 5 luglio 2006), con il quale gli Enti firmatari si impegnavano alla redazione del Piano d’Azione promosso e coordinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la supervisione scientifica dell’Istituto Superiore per la Ricerca e Protezione Ambientale (ISPRA), approvato nella seduta plenaria svoltasi a Pescasseroli il 16 novembre 2009;

VISTO il Piano d’Azione per la Tutela dell’Orso bruno Marsicano, PATOM, che la Regione Lazio ha ratificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 117 del 19 febbraio 2010;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale:

1. n. 117 del 19 febbraio 2010 concernente: “Ratifica del Piano d’Azione per la tutela dell’Orso bruno marsicano (PATOM)”;
2. n. 612 del 16 dicembre 2011 avente ad oggetto “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928”;
3. n. 463 del 17 dicembre 2013 concernente: “Conservazione dell’Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*): istituzione del Comitato Tecnico dei Direttori regionali e approvazione delle Linee guida per l’attuazione delle priorità di intervento”;

VISTA altresì la Deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2008, n. 701 che ha disposto, tra l’altro, di procedere alla cancellazione delle ZPS IT6050013 “Monte Cornacchia – Tre Confini” e IT6050019 “Monti della Meta” e alla contestuale inclusione dei rispettivi territori nella ZPS IT7120132 “Parco Nazionale d’Abruzzo” alla quale è stata attribuita la nuova denominazione di

“Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e aree limitrofe” ed avente una porzione di territorio di competenza della Regione Lazio pari a 12.872 ettari;

CONSIDERATO che, i territori ricompresi nella Zona di Protezione Speciale ZPS IT7120132 “Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e aree limitrofe”, per la porzione di territorio di competenza della Regione Lazio, in parte ricadono nell’Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise;

TENUTO CONTO del “Protocollo d’Intesa per la salvaguardia dell’Orso Marsicano nell’area contigua del versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise”, sottoscritto in data 22 dicembre 2005 dalla Provincia di Frosinone e dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con il quale, al fine di disporre misure di salvaguardia dell’Orso bruno marsicano e del Camoscio e nelle more della complessiva definizione dell’Area Contigua al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, è definita in 2.000 ettari l’estensione della Sottozona A nella quale è preclusa ogni attività venatoria;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 158, 159, 160, 161 e 162 del 14/04/2016 relative all’adozione delle misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i., rispettivamente dei SIC delle province di Frosinone, Roma, Latina, Rieti e Viterbo;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 687 del 15/11/2016 concernente: “Conservazione dell’Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*): individuazione delle priorità di intervento per il biennio 2016-2018 e approvazione della bozza di Accordo tra Pubbliche Amministrazioni per l’implementazione del Piano d’Azione per la tutela dell’Orso bruno marsicano (PATOM) nel biennio 2016/2018”, che ha individuato per il perseguimento degli obiettivi di conservazione dell’Orso bruno marsicano, tra le altre, la priorità d’azione relativa all’approvazione dell’area contigua del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 33 del 29/01/2019 concernente: “Conservazione dell’Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*): individuazione delle priorità di intervento per il triennio 2019-2021 e approvazione della bozza di Accordo tra Pubbliche Amministrazioni per l’implementazione del Piano d’Azione per la tutela dell’Orso bruno marsicano (PATOM) nel triennio 2019/2021”, che ha individuato, tra le altre, le seguenti priorità d’azione per il perseguimento degli obiettivi di conservazione dell’Orso bruno marsicano:

- a) riduzione degli impatti legati alle attività antropiche;
- b) approvazione dell’area contigua del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM);

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM) 6 dicembre 2016 “Designazione di una zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, di una ZSC della regione biogeografica continentale e di 140 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357”.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2021, n. 209 concernente: “Determinazione dei confini dell’Area Contigua del Parco Nazionale, d’Abruzzo, Lazio e Molise ai sensi dell’art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394”;

VISTA la nota della Direzione Ambiente prot. n. 0734783 del 17/09/2021 avente ad oggetto: disciplina dell’attività venatoria nel versante laziale dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – stagione venatoria 2021-2022, con la quale, evidenziata la propria competenza in materia di conservazione della biodiversità e in particolare delle specie e degli habitat di interesse unionale, comunica che:...” è necessario, sentito per le vie brevi il Direttore del PNALM, in ottemperanza alla definizione delle misure di disciplina della caccia, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della L. 394/91, al fine di garantire la tutela delle suddette specie e di assicurare una continuità nella gestione del territorio che ricade nel versante laziale dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise mantenere, per la stagione corrente, le previsioni di disciplina dell’esercizio venatorio come riportate e consolidate nei DPRL relativi alle precedenti stagioni venatorie.”;

VISTA la nota prot. n. 925561 del 18/07/2024 con la quale la Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste ha provveduto a trasmettere, per l’acquisizione del parere consultivo, all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale il progetto della “Disciplina dell’esercizio venatorio nell’Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e per le Misure a tutela dell’orso Bruno Marsicano” per la stagione 2024-2025;

VISTO il parere espresso dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), inviato con nota n. 45028 del 08/08/2024 e acquisito al protocollo regionale n. 1010984 del 08/08/2024, sul documento “Disciplina dell’esercizio venatorio nell’Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e per le Misure a tutela dell’orso Bruno Marsicano”;

CONSIDERATO che ISPRA nell’ambito del suddetto parere si esprime come di seguito riportato:

- *“Si condividono, da un punto di vista tecnico, le misure di tutela adottate per la presenza di Orso bruno Marsicano e si esprime parere favorevole allo svolgimento dell’attività venatoria, con le modalità indicate, nell’Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise per la stagione 2024/2025 (Allegato 1).”;*
- *“Per quanto concerne le misure di tutela adottate per lo svolgimento dell’attività venatoria nelle aree critiche dei “Monti del Cicolano”, dei “Monti Ernici” e dell’“Area adiacente al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di Orso bruno marsicano per la stagione 2024/2025 (Allegato 2), si evidenzia il possibile elevato disturbo delle gare cinofile, anche di quelle riguardanti i cani da ferma, in queste aree, considerate le modalità di svolgimento e la partecipazione che caratterizzano questo tipo di eventi. Pertanto, anche considerata l’assenza di apprezzabili miglioramenti nello stato di conservazione del plantigrado in Italia centrale, non si ritengono tecnicamente condivisibili le modifiche apportate alle “Misure a tutela dell’orso bruno marsicano” per quanto riguarda questo specifico aspetto e per tale motivo si esprime parere sfavorevole alla*

realizzazione di gare cinofile per l'area critica "Monti del Cicolano e per le restanti aree critiche o con presenza di Orso bruno marsicano.";

RITENUTO di conseguenza opportuno, anche per i cani da ferma, mitigare il possibile disturbo delle gare cinofile nell'area critica "Monti del Cicolano e per le restanti aree critiche o con presenza di Orso bruno marsicano" regolamentando gli eventi come di seguito riportato:

- le verifiche zootecniche sono limitate ad un massimo di tre eventi in un anno;
- la partecipazione ad un singolo evento è limitata ad un massimo di 50 cani;
- nello svolgimento delle verifiche zootecniche deve essere garantito il rispetto delle misure di biosicurezza necessarie ad escludere qualunque rischio di nuova diffusione del virus della Peste Suina Africana in ambito regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00075 del 30 maggio 2025 "Calendario venatorio e regolamento per la stagione 2025/2026" che, all'articolo 9, fa rinvio ad un successivo provvedimento:

- per la regolamentazione dell'attività venatoria nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale;
- per l'approvazione di specifiche misure a tutela dell'Orso bruno marsicano da applicarsi nell'area critica: "Monti del Cicolano", "Monti Ernici", "Area contigua al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise" e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di Orso bruno;

CONSIDERATO che in esecuzione del suddetto Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00075 del 30 maggio 2025 sono stati redatti rispettivamente:

1. il documento tecnico "Disciplina dell'esercizio venatorio nell'Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise" per la stagione 2025/2026 allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. il documento tecnico "Misure a tutela dell'Orso bruno marsicano da applicarsi nelle aree critiche: "Monti del Cicolano", "Monti Ernici", "Area adiacente al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise" e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di Orso bruno marsicano", allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, (Allegato 2);

PRESO ATTO che la "Disciplina dell'esercizio venatorio nell'Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e le Misure a tutela dell'orso Bruno Marsicano" sono invariate rispetto alla stagione precedente;

RITENUTO di dover adottare e pubblicare, in esecuzione del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00075 del 30 maggio 2025, per la stagione venatoria 2025/2026, rispettivamente:

1. il documento tecnico "Disciplina dell'esercizio venatorio nell'Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise" per la stagione 2025/2026 allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1) redatto tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni richiamate;

2. il documento tecnico “Misure a tutela dell’Orso bruno marsicano da applicarsi nelle aree critiche: “Monti del Cicolano”, “Monti Ernici”, “Area adiacente al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di Orso bruno marsicano”, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, (Allegato 2) redatto tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni richiamate;

PRESO ATTO della situazione epidemiologica della Peste Suina Africana nel nostro paese, come in altri stati europei, si sottolinea l’importanza della ricerca passiva delle carcasse della specie cinghiale;

RITENUTO pertanto necessario che sul territorio regionale ogni cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) ovvero abbattuto ma che mostrava *ante mortem* comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, Polizia provinciale, Carabinieri Forestali, servizi veterinari delle AUSL localmente competenti);

RITENUTO altresì necessario che sul territorio regionale sia segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione dell’ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio;

PRESO ATTO che la presente regolamentazione è subordinata alle limitazioni imposte da specifiche misure atte a contrastare la diffusione della Peste Suina Africana sul territorio della Regione Lazio.

DECRETA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

- 1 Di adottare per la stagione venatoria 2025/2026, il documento “Disciplina dell’esercizio venatorio nell’Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise”, allegato come parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato 1).
- 2 Di adottare per la stagione venatoria 2025/2026, il documento “Misure a tutela dell’Orso bruno marsicano da applicarsi nelle aree critiche: “Monti del Cicolano”, “Monti Ernici”, “Area adiacente al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” e nelle “Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di Orso bruno marsicano”, allegato come parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato 2).
- 3 Che sul territorio regionale ogni cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) ovvero abbattuto ma che mostrava *ante mortem* comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, Polizia provinciale, Carabinieri Forestali, servizi veterinari delle AUSL localmente competenti).
- 4 Che la presente regolamentazione è subordinata alle limitazioni imposte da specifiche misure atte a contrastare la diffusione della Peste Suina Africana sul territorio della Regione Lazio.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Francesco Rocca

Copia

ALLEGATO 1

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO VENATORIO NELL'AREA CONTIGUA DEL VERSANTE LAZIALE DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

STAGIONE VENATORIA 2025/2026

Per la stagione venatoria 2025/2026, nell'Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2021 n. 209 recante: "Determinazione dei confini dell'Area Contigua del Parco Nazionale, d'Abruzzo, Lazio e Molise ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394", l'esercizio venatorio è consentito nella forma della caccia controllata riservata ai soli cacciatori residenti dei Comuni del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e della relativa Area Contigua nel rispetto di un carico venatorio di 1 cacciatore per 40 ettari.

1. Nelle more della definizione delle misure di disciplina della caccia, ai sensi del comma 1 dell'art. 32 della L. 394/91, al fine di garantire la salvaguardia del Camoscio appenninico e dell'Orso bruno marsicano, e di assicurare una continuità nella gestione del territorio che ricade nel versante laziale dell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, sono mantenute, per la stagione corrente, le previsioni di disciplina dell'esercizio venatorio consolidate nelle precedenti stagioni venatorie compresa la suddivisione nelle seguenti Sottozone:
 - **Sottozona A**, che, secondo quanto stabilito nel protocollo d'intesa per la salvaguardia dell'orso Marsicano sottoscritto dalla Provincia di Frosinone e dall'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise il 22 dicembre 2005, interessa una superficie complessiva di circa 2.000 ettari, ai confini con il territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;
 - **Sottozona B**, che interessa tutta la restante superficie.
2. Nella **Sottozona A**, che è individuata su base cartografica CTR 1:10.000 fornita dall'Amministrazione Regionale avvalendosi del SIRA e che è stata opportunamente tabellata dall'Amministrazione provinciale di Frosinone con l'assistenza del personale del P.N.A.L.M., è preclusa ogni forma di esercizio venatorio. La Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale metterà a disposizione delle associazioni o dei singoli cittadini che ne facciano richiesta copia di detta cartografia.
Nella **Sottozona B**, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nella forma della caccia controllata, riservata ai soli cacciatori residenti dei Comuni del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e della relativa Area Contigua nel rispetto di un carico venatorio di 1 cacciatore per 40 ettari.
3. La Sottozona B si suddivide in:
 - territorio a gestione privata della caccia (Aziende faunistico venatorie, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera a) della L.R. n. 17/1995), dove l'esercizio dell'attività venatoria è consentito dal concessionario ai soli cacciatori residenti dei Comuni del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e della relativa Area Contigua nel rispetto di un carico venatorio di 1 cacciatore per 40 ettari;
 - territorio a gestione programmata della caccia di competenza dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) FR1 (ricadente nel Comune di Alvito) dove l'esercizio dell'attività venatoria è consentito ai soli cacciatori residenti dei Comuni del versante laziale del Parco Nazionale

- d'Abruzzo, Lazio e Molise e della relativa Area Contigua, purché iscritti al pertinente ATC, nel rispetto di un carico venatorio di 1 cacciatore per 40 ettari.
4. La caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) nell'Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è consentita unicamente nel periodo dal 01 novembre 2025 al 31 gennaio 2026 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, secondo gli orari indicati nel disciplinare regionale, salvo quanto previsto al successivo punto 5;
 5. Nei territori della Regione Lazio ricompresi nella Zona di Protezione Speciale classificata ZPS IT7120132 e denominata "Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e aree limitrofe", e ricadenti nell'Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per la stagione venatoria 2025/2026 è inoltre vietato:
 - esercitare la caccia al cinghiale in braccata e conseguente utilizzo esclusivo della girata e del tiro da appostamento come tecniche di caccia al cinghiale;
 - esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio 2026, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati ed al cinghiale e quella da appostamento per due giornate alla settimana prefissate, per le ZPS, dal calendario venatorio per la stagione 2025/2026;
 - esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, della Direttiva 2009/147/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009;
 - effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati nelle aziende faunistico venatorie e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio.
 6. Nelle more di un regolamento per la gestione venatoria delle specie stanziali all'interno dell'Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise che preveda l'istituzione di specifici distretti di gestione, su suggerimento dell'ISPRA viene limitato il numero di ausiliari utilizzati durante l'azione di caccia (sia nel territorio a caccia programmata, sia per la parte di competenza delle Aziende faunistico-venatorie) come di seguito riportato:
 - massimo due cani da seguita per equipaggio di caccia alla Lepre europea ed alla Volpe;
 - divieto di caccia alla Volpe in squadra con cani da seguita;
 - massimo 2 cani da ferma o cerca per la caccia alla Beccaccia, Fagiano, Quaglia e Starna.
 7. I confini dell'Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise sono determinati, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come rappresentati nell'elaborato cartografico (Allegato A) allegato e parte integrante della richiamata DGR n. 209/2021 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 27/04/2021.
 8. L'Organismo di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) FR1, provvederà alla gestione dei piani e dei programmi di prelievo e a regolamentare, con il criterio della mobilità giornaliera, il numero dei cacciatori ammissibili, trasmettendo, con almeno due giorni di anticipo, all'Area Decentrata Agricoltura di Frosinone e all'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise l'elenco mensile degli ammessi.
 9. Prima dell'apertura della stagione venatoria l'Area Decentrata Agricoltura di Frosinone, sentito l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, definirà, nell'Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, le modalità per la rilevazione dei dati e delle informazioni sulla popolazione di cinghiale (*Sus Scrofa*), anche attraverso i verbali di abbattimento.

10. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92, alla L.R. n. 17/95 e loro successive modificazioni, alla D.C.R. n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla D.G.R n. 612/2011, al Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2025/2026 e al Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2025/2026.
11. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni vigenti nell'Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è affidato agli organi previsti dalla normativa vigente.

Copia

ALLEGATO 2

MISURE A TUTELA DELL'ORSO BRUNO MARSICANO DA APPLICARSI NELLE AREE CRITICHE: "MONTI DEL CICOLANO", "MONTI ERNICI", "AREA ADIACENTE AL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE" E NELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) CON PRESENZA DI ORSO BRUNO MARSICANO.

STAGIONE VENATORIA 2025/2026

- 1 Misure a tutela dell'Orso bruno marsicano da applicarsi nell'area critica **"Monti del Cicolano"** - Aree individuate in Tavola 1 definite come "Aree di applicazione delle misure (Aree irrinunciabili)" -
 - apertura della caccia al cinghiale il 1 novembre 2025 con chiusura il 31 gennaio 2026 nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, secondo gli orari indicati nel Disciplinare regionale;
 - divieto di caccia in braccata e conseguente utilizzo esclusivo della girata e del tiro da appostamento come tecniche di caccia al cinghiale;
 - i cani utilizzati nella caccia in girata al cinghiale dovranno essere iscritti in appositi elenchi, predisposti dall'Area Decentrata Agricoltura di Rieti o delegato all'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) di appartenenza o dall'Azienda Faunistico-Venatoria (AFV), contenente nome della squadra, nome del cane, razza, sesso e numero di microchip. Tali elenchi andranno trasmessi agli organi di vigilanza (Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali, Polizia Provinciale e Servizio di Vigilanza del Riserva Naturale Montagne della Duchessa) prima dell'apertura della stagione di caccia al cinghiale, tali elenchi possono essere integrati nel corso della stagione venatoria;
 - i cani utilizzati per le singole girate andranno indicati, prima dell'inizio dell'azione di caccia, nell'appositi verbali previsti dal disciplinare regionale;
 - divieto di caccia al cinghiale in forma vagante esercitata al di fuori della caccia in squadre autorizzate di girata;
 - per la caccia alla piccola selvaggina è consentito esclusivamente l'utilizzo di munizioni spezzate con pallini di diametro non superiore a 3,9 mm (numero 0);
 - obbligo di vaccinazione contro il cimurro, parvoviroso, epatite infettiva e leptospirosi (tutte ricomprese in un unico ciclo vaccinale) per tutti i cani da caccia che frequentano l'area;
 - lo svolgimento delle gare cinofile con cani da seguita è vincolato al parere favorevole da parte di ISPRA.
- 2 Misure a tutela dell'Orso bruno marsicano da applicarsi nelle aree critiche **"Monti Ernici"** (Tavola 2) e **"Area adiacente al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise"** (Tavola 3) e nelle aree ove è consentita l'attività venatoria all'interno delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di Orso bruno marsicano di seguito elencati:

Area	Zone Speciali di Conservazione (ZSC)	Aree interessate ricadenti nei Comuni
Monti del Cicolano (RI)	IT6020007 "Gruppo Monte Terminillo"	Cantalice, Micigliano, Leonessa, Posta, Rieti
Monti del Cicolano (RI)	IT6020013 "Gole del Velino"	Micigliano, Antrodoto
Monti del Cicolano (RI)	IT6020014 "Piana di Rascino"	Fiamignano

Monti del Cicolano (RI)	IT6020015 “Complesso del Monte Nuria”	Borgo Velino, Antrodoto, Petrella Salto, Fiamignano
Monti Ernici (FR)	IT6050010 “Valle dell’Inferno” limitatamente alla porzione di circa 7,3 ettari esterna all’Oasi Bosco di Trisulti-Inferno (nell’Oasi la caccia è vietata)	Vico nel Lazio, Alatri
Monti Ernici (FR)	IT6050011 “Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud)”	Collepardo, Veroli, Alatri
Monti Ernici (FR)	IT6050012 “Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale)”	Alatri, Veroli
Monti Ernici (FR)	IT6050014 “Vallone Lacerno (fondovalle)”	Pescosolido, Campoli Appennino
Monti Ernici (FR)	IT6050016 “Monte Ortara e Monte La Monna” limitatamente alla porzione esterna all’Oasi Bosco di Trisulti-Inferno (nell’Oasi la caccia è vietata)	Vico nel Lazio
Area adiacente al PNALM (FR)	IT6050017 “Pendici di Colle Nero”	San Donato Val di Comino, Settefrati

- Aree individuate in Tavola 2 e Tavola 3 definite come “Aree di applicazione delle misure (Aree irrinunciabili)” -

- apertura della caccia al cinghiale il 1 novembre 2025 con chiusura il 31 gennaio 2026 nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, secondo gli orari indicati nel Disciplinare regionale;
- divieto di esercitare la caccia al cinghiale in braccata e conseguente utilizzo esclusivo della girata e del tiro da appostamento come tecniche di caccia al cinghiale;
- i cani utilizzati nella caccia in girata al cinghiale dovranno essere iscritti in appositi elenchi, predisposti dall’Area Decentrata Agricoltura per competenza territoriale o delegato all’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) di appartenenza o dall’Azienda Faunistico-Venatoria (AFV), contenente nome della squadra, nome del cane, razza, sesso e numero di microchip. Tali elenchi andranno trasmessi agli organi di vigilanza (Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali, Polizia Provinciale, Servizio di Vigilanza del Parco Regionale Monti Simbruini ovvero del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise) prima dell’apertura della stagione di caccia al cinghiale, tale elenco può essere integrato nel corso della stagione venatoria;
- i cani utilizzati per le singole girate andranno indicati, prima dell’inizio dell’azione di caccia, nell’appositi verbali previsti dal disciplinare regionale;
- divieto di caccia al cinghiale in forma vagante esercitata al di fuori della caccia in squadre autorizzate di girata;
- divieto di caccia alla volpe in squadra con il cane da seguita;
- per la caccia alla piccola selvaggina è consentito esclusivamente l’utilizzo di munizioni spezzate con pallini di diametro non superiore a 3,9 mm (numero 0);
- obbligo di vaccinazione contro il cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi (tutte ricomprese in un unico ciclo vaccinale) per tutti i cani da caccia che frequentano l’area;
- divieto di addestramento e allenamento dei cani;
- lo svolgimento delle gare cinofile con cani da seguita è vincolato al parere favorevole da parte di ISPRA;
- le verifiche zootecniche per i cani da ferma:
 - sono limitate ad un massimo di tre eventi in un anno;
 - la partecipazione ad un singolo evento è limitata ad un massimo di 50 cani;
 - nello svolgimento delle verifiche zootecniche deve essere garantito il rispetto delle misure di biosicurezza necessarie ad escludere qualunque rischio di nuova diffusione del virus della Peste Suina Africana in ambito regionale.

- 3 La Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale provvede a fornire alle Aree Decentrate Agricoltura di Rieti e di Frosinone, agli ATC RI1 RI2 FR1 FR2 e a tutti i Comuni interessati la cartografia sopra citata Tavole 1, 2 e 3. Detta cartografia sarà altresì pubblicata sul sito regionale.
- 4 Le Aree Decentrate Agricoltura di Rieti e di Frosinone inseriscono puntuale riferimento alle presenti Misure a tutela dell'Orso bruno marsicano, nelle autorizzazioni delle squadre di caccia al cinghiale in girata che operano all'interno di tali Aree.
- 5 Per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92, alla L.R. n. 17/95 e loro successive modificazioni, alla D.C.R. n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla D.G.R. n. 612/2011, al Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2025/2026 e al Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2025/2026.
- 6 Il controllo sull'osservanza delle disposizioni vigenti nelle aree a tutela dell'Orso bruno marsicano da applicarsi nelle aree critiche: "Monti del Cicolano", "Monti Ernici", "area adiacente al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise" e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di Orso bruno è affidato agli organi previsti dalla normativa vigente.

TAVOLA 1

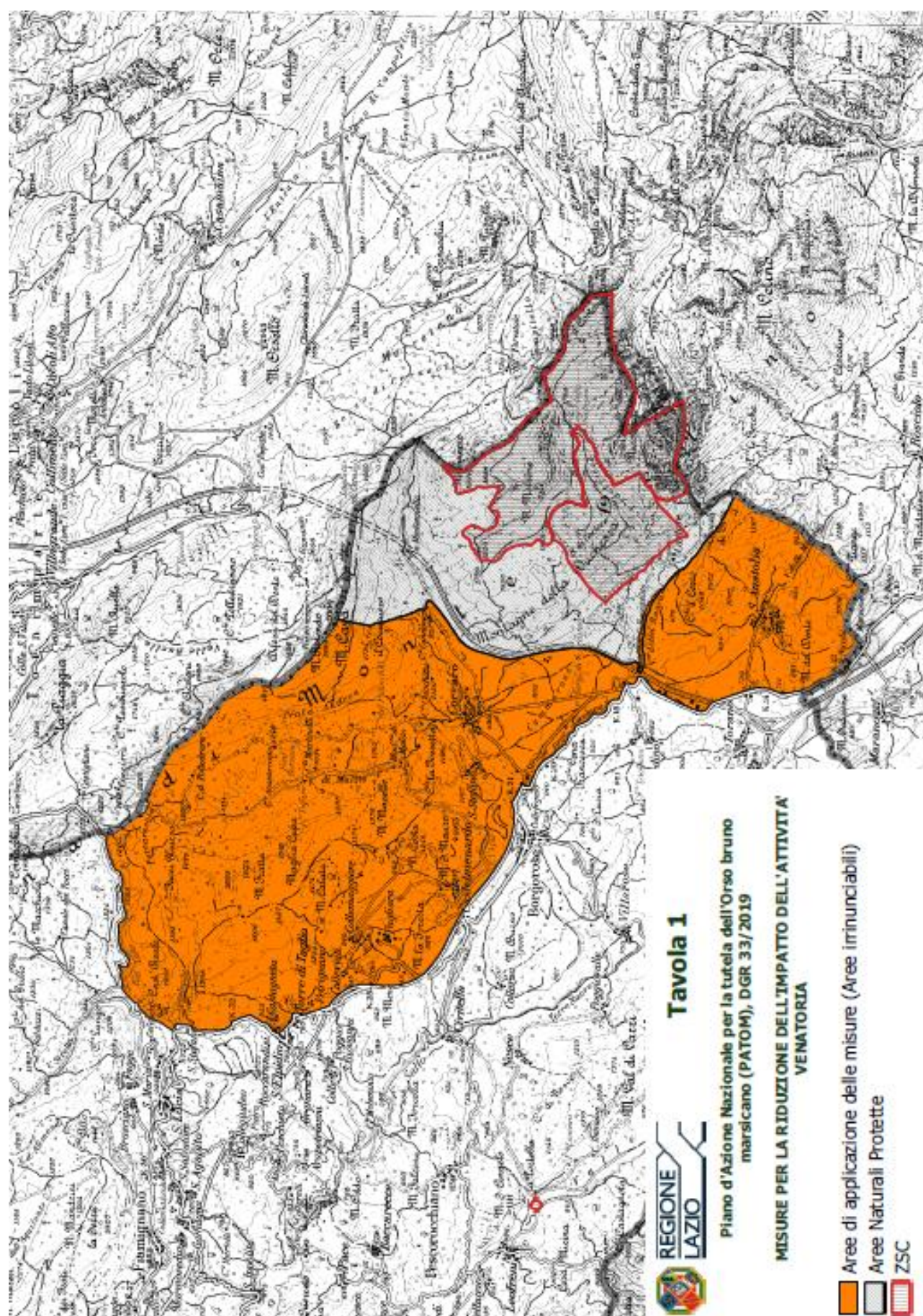


TAVOLA 2

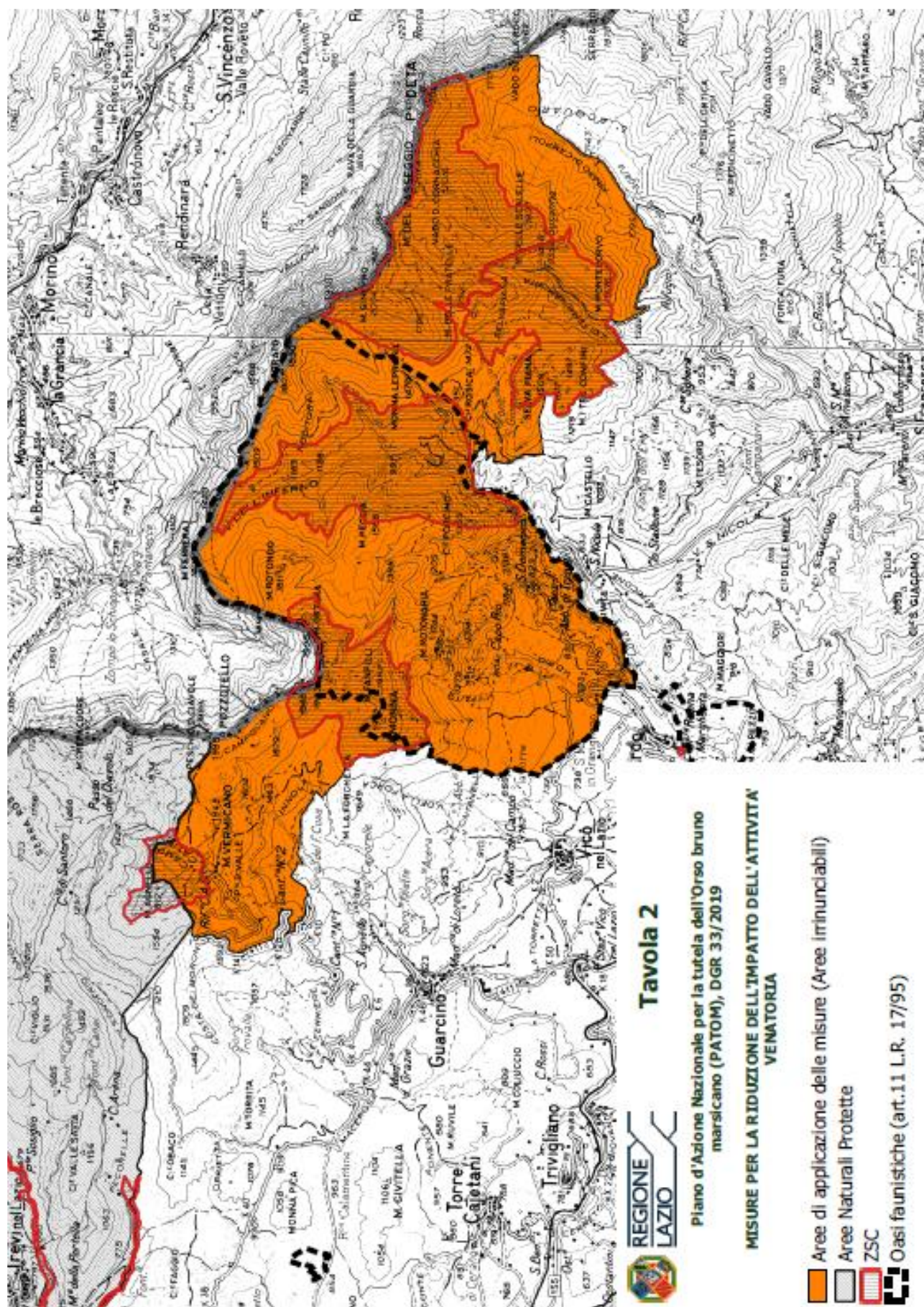


TAVOLA 3

